



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del dr. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente

s e n t e n z a

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 864/2014 R.G.;

tra

EDIL LOPARCO s.a.s. di Loparco Claudio & C. (P.I.02099810745) rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica Coniglio e Francesca Lacorte;

opponente

contro

Calò Cristiano (c.f.: CLACST76E18D332Q) rappresentato e difeso dall'avv.Vito Marrazzo;

opposto

oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;

precisazione delle conclusioni: come da verbale di udienza del 20.12.2018;

FATTO E DIRITTO

La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. come novellato dall'art. 45, comma 17, legge 69/2009.

Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Edil Loparco s.a.s. di Loparco Claudio C., conveniva in giudizio Calò Cristiano, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 862/2013 emesso da questo Tribunale il 4.12.2013, chiedendo che, in via preliminare, fosse dichiarato il difetto di competenza del giudice adito e nel merito che fosse dichiarata la nullità dell'opposto decreto per carenza dei requisiti di cui all'artt. 633 e segg. c.p.c. ovvero che lo stesso fosse revocato e "posto nel nulla" perché inammissibile, infondato e non supportato da idonea prova, con dichiarazione che nulla fosse dovuto in favore dell'opposto, con condanna di questo al pagamento delle spese di lite.

Il decreto ingiuntivo era stato emesso, per la somma di € 9.040,00. sulla scorta della fattura n.34E/2011 del 2.6.2011 emessa dalla ditta Soluzioni di Cristiano Calò a saldo del pagamento della fornitura di infissi in PVC realizzati su commissione dell'opponente, giusta contratto del 21.12.2010, ed installati in dieci appartamenti situati nella palazzina di via San Giovanni Bosco in Ostuni.



L'opponente eccepiva l'incompetenza del giudice adito, attesa la presenza, nel contratto d'appalto con cui erano state commissionate le opere, di una clausola compromissoria che deferiva ad un arbitro le controversie relative alla interpretazione, esecuzione e risoluzione allo stesso relative.

Contestava i requisiti della certezza e liquidità del credito, assumendo che, a fronte del complessivo importo di € 21.000,00 previsti per la fornitura in questione, la Edil Loparco aveva versato € 15.200,00, a mezzo di tre assegni bancari.

Poiché però diversi inquilini degli appartamenti ove gli infissi erano stati installati avevano lamentato difetti, consistenti nello scollamento tra infissi e vetri, che impediva il corretto isolamento termico con l'esterno, si era proceduto ad un sopralluogo con un tecnico, che aveva verificato l'esistenza dei difetti e la non corrispondenza qualitativa tra quanto commissionato e quanto realizzato.

Il Calò, messo al corrente della situazione, avrebbe riconosciuto l'esistenza dei vizi e tra le parti era intervenuto un accordo, che prevedeva la riduzione del prezzo originariamente pattuito, che si riduceva così ad € 15.200,00, cioè ad una somma pari a quella già corrisposta dalla odierna opponente e l'annullamento da parte del Calò della fattura n.34E/2011, il cui pagamento veniva invece sollecitato per iscritto a distanza di circa due anni.

L'opposto si costituiva in giudizio con comparsa di risposta in cui contestava le eccezioni ed i motivi addotti a fondamento della opposizione concludendo per il rigetto della stessa, con conferma dell'opposto d.i. e condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 9.040,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data della emissione della fattura e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di fase monitoria e della presente, da distrarsi in favore del difensore costituito, nonché condanna ai sensi dell'art. 96 per responsabilità aggravata.

Fissati i termini per esperire la procedura di mediazione, la causa veniva istruita attraverso l'interrogatorio formale del socio accomandante della Edil Loparco e dell'opposto e prova testimoniale.

Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

E' preliminare l'esame della eccezione di "incompetenza per difetto di giurisdizione" del giudice adito, sollevata da parte opponente sin dall'atto introduttivo del giudizio, in considerazione della presenza di una clausola compromissoria nel contratto intercorso fra le parti.

In merito si rileva innanzitutto che la clausola compromissoria contenuta nel contratto di fornitura sottoscritto dalle odierne parti in causa in data 21.12.2010, la quale demanda all'art. 22, alla decisione di "un arbitro amichevole compositore", nominato dalle parti di comune accordo, di



ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto stesso, configura un arbitrato irrituale.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel caso di arbitrato rituale, i rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria devono essere ricondotti nell'ambito delle questioni legate alla competenza (tanto che la sentenza con cui il Giudice afferma o nega la propria cognizione della lite in relazione ad una convenzione di arbitrato è impugnabile con il regolamento di competenza (Cass. n. 24153/2013), mentre, data la natura contrattuale dell'arbitrato irrituale, l'eccezione di compromesso non dà luogo ad una questione di competenza, ma bensì di proponibilità della domanda (v. Cass. n. 8429/2000; Cass. n. 7525/2007).

Nella fattispecie trattasi peraltro di clausola valida ed efficace, atteso che non può ritenersi la sua inefficacia per non essere stata espressamente approvata per iscritto, come dedotto da parte opposta in comparsa di costituzione.

Infatti il contratto in esame non è un contratto per adesione e conseguentemente soggetto alla disciplina di cui all'[art. 1341 e s. c.c.](#). Infatti per giurisprudenza costante (*ex plurimis*: Cass. n. 7605/2015) possono qualificarsi come contratti per adesione, rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quei contratti destinati a regolare una serie indefinita di rapporti, quale di certo non è quello in esame, essendo irrilevante che, per ipotesi, lo stesso sia stato predisposto da una delle parti, dovendosi escludere l'applicabilità della disciplina dettata dall'[art. 1341 cod. civ.](#) nel caso in cui il testo del contratto, pur predisposto unilateralmente da uno dei contraenti, non sia destinato a disciplinare una serie indefinita di rapporti contrattuali (v. Cass. n. 2208/2002; Cass. SS.UU n. 11648/1993).

Neppure può ritenersi che la clausola *de qua* sia nulla perché vessatoria, come anche sostenuto da parte opposta, dal momento che le norme di cui all'[art 33 del D. Lgs 206/2005](#) che con l'art. [142](#) ha sostituito gli [artt. 1469 bis – 1469 sexies del c.c.](#) trovano applicazione solo nei rapporti tra consumatore e professionista, rapporto non rinvenibile nel caso di specie, nel quale il contratto è stato stipulato tra due imprenditori commerciali.

In tali presupposti la eccezione in esame è fondata, in quanto, se è vero che la presenza di una clausola compromissoria non esclude la possibilità di introdurre la domanda con ricorso per decreto ingiuntivo, né osta all'adozione di tale provvedimento, tuttavia resta ferma la facoltà dell'intimato di chiedere ed ottenere la revoca del decreto ingiuntivo qualora venga eccepita la incompetenza dell'ufficio giudiziario adito, stante la presenza di clausola compromissoria.

Dall'accoglimento della eccezione di "incompetenza" *rectius* promovibilità (trattandosi di arbitrato irrituale), consegue pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.



Peraltro, attesa la diversa natura giuridica tra l'arbitrato irrituale e quello rituale, come sopra precisato, non si applica allo stesso l'art. 819 ter, con la conseguenza che non deve essere fissato il termine per la riassunzione del giudizio davanti all'arbitro irrituale: *'L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.'* (ex plurimis [Cass. civ. Sez. I, 28-07-1999, n. 8166](#) – sentenza emessa in materia di arbitrato rituale).

Sebbene rimangano assorbiti i motivi di merito, in considerazione delle incertezze giurisprudenziali in ordine alla dirimente questione relativa all'ammissibilità della prova orale tesa a dimostrare l'esistenza di una transazione (questione rimessa di recente alle Sezioni Unite), sussistono eccezionali ragioni di integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Edil Loparco s.a.s. di Loparco Claudio nei confronti di Calò Cristiano, così provvede:

1. in accoglimento della eccezione proposta dalla Edil Loparco s.a.s. di Loparco Claudio, dichiara l'improponibilità della domanda proposta dalla opposta in via monitoria dinanzi al Tribunale, essendo devoluta la controversia, ex art. 22 del contratto concluso dalle parti in data 21.12.2010, all'arbitro amichevole compositore e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 862/2013 emesso da questo Tribunale il 4/12/2013;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Brindisi 11.3.2020

Il Giudice

Dr. Francesco Giliberti

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP avv. Maria Antonietta Dilonardo quale componente dell'Ufficio del Processo.

